



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Signor Gallucci Mattia cittadino italiano, volta a chiedere il riconoscimento dei seguenti titoli: “VTCT level 2” (Diploma in Barbering) conseguito presso ITEC il 27 maggio 2015 dopo un corso di ventotto settimane in modalità di frequenza “part Time” competenze acquisite: taglio capelli, taglio barba asciugatura e finitura capelli uomo, shampoo balsamo e trattamento capello e cuoio capelluto, e “DIPLOMA Level 3 NVQ” (Diploma in Barbering) conseguito presso ITEC il 1 marzo 2016 dopo tre settimane di corso, competenze acquisite: taglio creativo del capello con uso di una combinazione di tecniche di creazione di una gamma di forme di barba e baffi, servizi di rasatura barbiere, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTA la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata in data 10 maggio 2019 dal Consolato Generale d’Italia a Londra che dichiara: la professione di barbiere non è regolamentata, il suddetto certificato cosente di svolgere l’attività di barbiere in maniera subordinata, per ottenere la licenza per l’esercizio dell’attività in forma autonoma è necessario, oltre al possesso della qualifica professionale, soddisfare i requisiti richiesti dalle autorità locali, altrimenti note con “local councils”;

VISTA la risposta pervenuta dall’autorità competente britannica consultata tramite IMI n 95122 che comunica: la professione non è regolamentata, e che nel



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

Regno Unito non ci sono restrizioni sull'accesso alla professione, chiunque è autorizzato a lavorare come parrucchiere o barbiere a titolo autonomo, la formazione NVQ LEVEL 3 è regolamentata ed è di livello di cui all'art.11 (c) –ii della Direttiva Comunitaria;

VISTA l'esperienza professionale maturata nel Regno Unito dal 9 marzo al 26 dicembre 2017 (circa 9 mesi e mezzo) dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, il 23 agosto 2019, dalla Signora Susan J Brady della ditta "Barbers point hairdressing for men – Londra", il richiedente ha lavorato con la qualifica di acconciatore barbiere parrucchiere;

VISTA l'esperienza lavorativa in Italia dal 10 dicembre 2018 a tutt'oggi dimostrata dal responsabile del "Salone Downtown srl sw" Signor El Kissay Said con contratto di apprendistato qualifica barbiere;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, ha ritenuto ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, e propone di accogliere la domanda dell'interessato *subordinatamente al superamento di una misura compensativa*, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione è di durata inferiore alla normativa nazionale e riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso in esame la formazione è rivolta solo al settore maschile;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0305334 del 24 ottobre 2019, ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art.10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzioni prevista dal citato art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è corrisposta in data 14 giugno 2019 dall'interessato, con bonifico dell' Intesa Sanpaolo a favore della Tesoreria dello Stato;

### DECRETA

#### Art. 1

1. Al Sig. Gallucci Mattia, cittadino italiano, nato a Milano (Italia) in data 31 dicembre 1988, é riconosciuto il titolo di studio documentato in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in una prova teorico-pratica integrata da un colloquio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente decreto.
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all'allegato "A" al presente decreto presso la Regione Lombardia;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### Art.2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 21 novembre 2019

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Avv. Loredana Gulino)



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA  
Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della prova attitudinale sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007):

### **PROVA PRATICA:**

1. **TAGLIO MODA FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

### **COLLOQUIO:**

Il colloquio orale verte sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale, nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie: Organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento  
Titoli professionali

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lombardia presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lombardia. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questa indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo (o più breve termine individuato in accordo con l'interessata, se a quest'ultima più favorevole). Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.